



Normativa diocesana
per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Triennio 2021/2024

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO

1.1. L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio nella scuola che concorre a promuovere la formazione integrale della persona, nel rispetto delle tradizioni culturali del popolo italiano. L'*Accordo di revisione concordataria* tra Italia e Santa Sede del 1984 (Legge n. 121/1985) e le conseguenti *Intese applicative* (DPR n. 751/1985, modificato DPR 20/8/2012 n°75) ne indicano le linee essenziali nel quadro delle finalità della scuola. L'insegnamento della religione cattolica (IRC) concorre, insieme con le altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità proprie di ciascun ordine e grado scolastico, grazie anche a una programmazione educativo-didattica attenta alle esigenze degli alunni in età evolutiva e delle famiglie.

1.2. L'IRC è pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni;
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'Autorità ecclesiastica;
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali;
- d) impartito in conformità alla dottrina della Chiesa;
- e) svolto nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (*Nota* Presidenza CEI 23.9.1984, n. 13; *Nota* CEI 1991, n. 12);
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (*Nota* Presidenza CEI 1984, n. 9; *Nota pastorale* CEI 1991, n. 7);
- h) impartito secondo specifiche *Indicazioni didattiche* nazionali (DPR 22-2-2010 e DPR 20-8-2012).

2. REQUISITI GENERALI PER L'IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

2.1. L'IRC è impartito da docenti in possesso di idoneità riconosciuta dal Vescovo diocesano - e da esso non revocata - e dei titoli di qualificazione professionale definiti nell'*Intesa* tra l'Italia e la Santa Sede (DPR 175/12). I docenti sono nominati, su proposta dell'Ordinario Diocesano, dalle competenti autorità scolastiche, nel rispetto della normativa statale.

2.2. Il riconoscimento dell'idoneità

L'idoneità non è una semplice abilitazione all'insegnamento, bensì è il legame di fiducia che si stabilisce personalmente fra il Vescovo e l'insegnante. Per ottenere l'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica occorre, necessariamente, ottemperare ad alcuni requisiti che non sono a discrezione del Servizio diocesano IRC, né tanto meno della singola scuola, bensì sono regolati dalla normativa ecclesiale nei suoi diversi livelli. (Can. 804-805 del Codice di Diritto Canonico e Delibera n. 41 della CEI su *Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, maggio 1990).

2.3. Modalità per il rilascio dell'idoneità

I docenti che intendono ottenere l'idoneità all'IRC devono dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dal Codice di Diritto Canonico (Cann. 804 e 805); pertanto devono presentare specifica domanda al Vescovo diocesano, allegando i seguenti documenti:

Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana:

- a) autocertificazione (mod. 1);
- b) certificato del Parroco della parrocchia di residenza o di quello della parrocchia stabilmente frequentata (mod. 2):

Per quanto attiene la retta dottrina e l'abilità pedagogica :

- a) attestazione del percorso di studi seguito, in particolare la relazione sull'esito del tirocinio;
- b) attestazione di iniziative di studio-approfondimento guidato, allo scopo di consolidare le competenze pedagogico-didattiche e/o le conoscenze disciplinari;
- c) valutazione positiva del dirigente scolastico dell'Istituzione presso la quale il docente ha prestato servizio come supplente (almeno per un biennio).

^{d)} 2.4. È facoltà del Vescovo diocesano decidere se:

- a) dichiarare il candidato idoneo all'IRC ai sensi della Delibera 41/1990 della CEI (l'idoneità può essere totale o limitata ad un ordine di scuola);
- b) dichiarare il candidato non idoneo all'IRC, escludendolo da tutti gli elenchi;
- c) accogliere richieste di idoneità da candidati provenienti da altre Diocesi.

^{d)} 2.5. L'idoneità a suo tempo conferita è soggetta a valutazione periodica da parte del Vescovo diocesano sulla base di:

- a) attestazione di formazione professionale continua. La formazione permanente del docente di religione, insita nell'idoneità all'insegnamento, è garanzia per compiere il proprio lavoro con professionalità. Tale formazione deve spaziare nei vari ambiti che l'IRC interseca e rispondere alle effettive esigenze del mondo della scuola e delle competenze inerenti la disciplina;
- b) dichiarazione del Dirigente scolastico circa l'adeguata capacità metodologico didattica e sull'impegno professionale dimostrato dal docente nello svolgimento del servizio;
- c) tenuta, decremento o incremento nella percentuale degli alunni avvalentisi dell'IRC nelle classi affidategli.

Da tale valutazione, o dalla presa d'atto di intercorse situazioni di incompatibilità, può derivare l'attivazione di procedimento canonico finalizzato alla revoca dell'idoneità, qualora, ai sensi della Delibera CEI n. 41/1990, si verifichi grave carenza concernente la retta dottrina, l'abilità pedagogica, o il comportamento pubblico e notorio, qualora contrastante con la morale cattolica.

3. TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

3.1. L' *Intesa* del 26 giugno 2021 per l'IRC nelle scuole pubbliche, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, DPR 20 agosto 2012 n° 175 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°153 del 16 ottobre 2012 all'art. 4 stabilisce i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione. In particolare recita: *L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiale e in possesso di qualificazione professionale adeguata.*

4. REQUISITI PER I DOCENTI DI RUOLO PROVENIENTI DA ALTRE DIOCESI

4.1. I docenti con incarico a tempo indeterminato proveniente da altra Diocesi potranno ottenere il trasferimento secondo le norme MIUR concernenti la mobilità e dovranno :

- presentare la domanda corredata dal decreto di idoneità posseduto e dalla lettera di presentazione dell'Ufficio Scuola o del Servizio Diocesano IRC della Diocesi di provenienza;
- essere in possesso di idoneità rilasciata dal Vescovo dell'Arcidiocesi di Lucca.

5. MODALITÀ PER OTTENERE DIVERSA ASSEGNAZIONE SUL TERRITORIO DIOCESANO

5.1. I docenti con incarico a tempo indeterminato che desiderassero una diversa assegnazione sul territorio Diocesano, dovranno presentare richiesta al Servizio IRC entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e, nei tempi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale relativa alle utilizzazioni, presentare domanda all'UST.

5.2. I docenti con incarico a tempo determinato stabilizzato che desiderassero una diversa assegnazione sul territorio Diocesano, dovranno presentare richiesta al Servizio IRC entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno

5.3. Qualora si renda necessario procedere a nuova assegnazione o al completamento di cattedra, il Servizio convocherà l'interessato per proporgli le possibili soluzioni sulla base delle disponibilità accertate alla data della convocazione; i docenti saranno convocati secondo l'ordine di un elenco stilato su parametri analoghi a quelli stabiliti dall'Amministrazione dello Stato per i trasferimenti d'ufficio.

5.4. Le operazioni correlate alla sistemazione dei perdenti posto precederanno quelle inerenti i trasferimenti a richiesta;

5.5. I docenti per i quali la cattedra di servizio è stata modificata, devono presentarsi entro 24 ore, con il documento di proposta di nomina, alle Istituzioni Scolastiche loro assegnate;

5.6. L'eventuale disponibilità di cattedre o di ore di insegnamento sopraggiunta dopo le operazioni di cui ai commi precedenti non darà luogo, obbligatoriamente, alla variazione delle nomine.

6. REQUISITI PER GLI ASPIRANTI A SUPPLENZE PROVENIENTI DA ALTRE DIOCESI

6.1. Gli aspiranti all'IRC provenienti da altre Diocesi che desiderano essere inclusi negli elenchi dell'Arcidiocesi di Lucca devono presentare domanda indirizzandola al Servizio Diocesano per l'IRC tramite l'Ufficio Scuola della Diocesi di residenza, che provvederà a trasmetterla a Lucca accompagnandola con il proprio parere relativo all'idoneità dell'aspirante.

L'aspirante dovrà presentare tutta la documentazione prevista e sarà inserito negli elenchi degli aspiranti alle supplenze solo dopo aver ottenuto conferma dell'idoneità da parte del Vescovo Diocesano

7. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE

7.1. Tutti coloro, in possesso dei titoli previsti, che stanno prestando servizio continuativo di insegnamento di religione cattolica senza demerito dall'anno scolastico 2018/2019 ad oggi non dovranno presentare domanda per il conferimento di incarico o supplenza perché saranno inseriti d'ufficio in un apposito elenco.

7.2. Gli aspiranti al conferimento dell'incarico di insegnamento della religione cattolica devono avere compiuto il 18 anno di età ed essere in possesso dell'idoneità rilasciata dal Vescovo diocesano di Lucca e dei titoli previsti dall'Intesa 2012. Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

- domanda all'Ufficio Diocesano per l'Insegnamento della Religione Cattolica corredata da una foto tessera e debitamente compilata (Mod. 3);
- lettera di presentazione da parte del parroco (Mod. 2);
- curriculum vitae secondo il modello europeo;
- copia del titolo o dei titoli di studio civili o ecclesiastici;
- eventuali certificati dei servizi scolastici prestati come insegnante presso scuole di Stato o paritarie;
- copia di diplomi di corsi di specializzazione e di formazione.

7.3. Tutti coloro che, non avendo ancora conseguito i titoli previsti dall'Intesa 2012 ma iscritti e frequentati un ISSR, possono inoltrare domanda e saranno inseriti in un apposito elenco per l'assegnazione di supplenze temporanee allegando :

- domanda all'Ufficio Diocesano per l'Insegnamento della Religione Cattolica corredata da una foto tessera e debitamente compilata (Mod. 3);
- lettera di presentazione da parte del parroco (Mod. 2);
- curriculum vitae secondo il modello europeo;
- attestato della Segreteria dell'avvenuta iscrizione all'ISSR;
- attestato della Segreteria degli esami sostenuti presso l'ISSR, con l'indicazione dei rispettivi punteggi.

7.4. Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria del Servizio diocesano per l'IRC, presso la Curia Vescovile, via Arcivescovado 45, dal 10 al 31 maggio 2021 (per il triennio 2021/2014). Alla stessa data, ogni anno, potranno essere prodotti eventuali aggiornamenti.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più elenchi.

8. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI GRADUATI

8.1. Il Servizio diocesano IRC, sulla base delle domande e della documentazione allegata, al fine di determinare *“ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione*, formulerà gli elenchi graduati, secondo quanto previsto dal mod. 4, uno per ogni ordine e grado di scuola. Essi saranno visionabili presso la sede diocesana del Servizio per l'IRC della Diocesi.

8.2. L'Ordinario Diocesano ha la possibilità di derogare alla presente normativa per sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, purché, come da nota ministeriale 6/11/2012 n° 2989, nel loro

curriculum studiorum siano presenti i corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica quali "pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento" della medesima

8.3. Nell'assegnazione degli incarichi o supplenze hanno precedenza i residenti in Diocesi da almeno un anno.

